

Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici ammessi ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 2.3, della Delibera AEEG n. 188/05 come integrata e modificata dalla Delibera n. 40/06, il GRTN pubblica nel proprio sito internet le "tariffe incentivanti" riconosciute agli impianti fotovoltaici. Nel seguito sono riportate **le tariffe incentivanti** riconosciute per venti anni, a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto, all'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per i quali sia stata **inoltrata al GRTN - negli anni 2005 o 2006 - domanda di ammissione** all'incentivazione di cui ai DM 28.6.2005 e 6.2.2006.

Per gli impianti per i quali la domanda sarà inoltrata negli anni successivi al 2006, la tariffa incentivante (costante nei venti anni) sarà determinata applicando ai valori previsti dai decreti ministeriali, per ciascuno degli anni successivi al 2006, una riduzione del 5% ed un aumento pari al tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'Istat.

Rimarranno invece costanti fino all'anno 2012 incluso le tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, qualora i moduli fotovoltaici siano impiegati come componenti costruttivi in sostituzione di componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.

Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica nel caso l'energia elettrica prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze del soggetto responsabile collegate all'impianto.

Servizio di scambio sul posto

La disciplina del servizio di scambio sul posto, di cui alla delibera AEEG 28/06, si applica agli impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile dell'impianto abbia operato tale scelta.

In questo caso **la tariffa incentivante, pari a 0,445 euro/kWh**, si applica all'energia elettrica prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile, direttamente o in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto.

In caso di integrazione architettonica la tariffa incentivante viene incrementata del 10% e diventa pari a **0,489 euro/kWh**.

Cessione dell'energia elettrica in rete

Tale disciplina riguarda:

- gli impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile non si avvalga del servizio di scambio sul posto
- gli impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1.000 kW.

In questo caso la produzione incentivata è l'energia elettrica prodotta, misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, che può anche essere in tutto o in parte consumata dalle utenze del soggetto responsabile dell'impianto.

Per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW la tariffa incentivante è pari a 0,46 euro/kWh. In caso di integrazione architettonica la tariffa incentivante viene incrementata del 10% e diventa pari a 0,506 euro/kWh.

Per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 1.000 kW il valore della tariffa incentivante è pari a quello richiesto dal soggetto responsabile dell'impianto nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti (al massimo pari a 0,49 euro/kWh). In caso di integrazione architettonica la tariffa offerta viene incrementata del 10%.